

COMUNE DI ZENSON DI PLAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

**Approvato con delibera
C.C. n. 12 del 26.03.2007**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto dell'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi

Art. 3

Forme di gestione.

1. La gestione delle seguenti entrate:
I.C.I imposta comunale sugli immobili
TOSAP taxa occupazione suolo pubblico
Imposta Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
viene effettuata direttamente o affidata a soggetti iscritti all'albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/97.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 Funzionario Responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "funzionario responsabile" dell'area economico finanziaria designato con deliberazione della giunta comunale
2. Il funzionario designato è responsabile del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo ed del rispetto

del presente regolamento

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione del tributo

Art. 5

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Il comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge 296/2006

Art. 6

Contenzioso tributario - Riscossione coattiva.

1. Spetta al Funzionario Responsabile, come anzi specificato, ai sensi della norma statutaria, costituire il Comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il Rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il Funzionario Responsabile può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. La riscossione coattiva è effettuata tramite il concessionario della Riscossione.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ai sensi dell'art. 1 comma 163 legge 296/2006;

Art. 7

Disciplina dei controlli.

1. La Giunta Comunale può, con apposita deliberazione disciplinare le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell'attività di controllo tiene conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Responsabile del Servizio tributi
2. Il Responsabile dell'ufficio tributi, prende tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo

mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 8 Autotutela

1. Il funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora la tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. in ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a. errore, di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 9 Funzionario e responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al funzionario responsabile del rispettivo servizio designato dalla giunta comunale.
2. Tale funzionario è responsabile unico del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata riferimento e del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile del servizio anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive e al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 10
Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa all'entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile e nel vigente Regolamento di Contabilità.

CAPO IV
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTI

Art. 11 Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 12
Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 13
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 14
Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 15
Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza a portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 16
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La

presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno-1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 18

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. L'attivazione del procedimento può scaturire su iniziativa dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio o per iniziativa del contribuente dopo la richiesta di dati, documenti, compilazione di questionari o dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

2. La richiesta di accertamento con adesione pervenuta dal contribuente non vincolano l'Ente impositore in quanto l'esistenza delle condizioni legittimanti l'avvio di tale procedimento sono lasciate alla mera discrezionalità dell'Ente stesso;

3. Qualora l'iniziativa venga adottata dall'Ente impositore il Funzionario Responsabile, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

5. Nel caso in cui la procedura venga attivata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, questi presenterà o invierà tramite servizio postale al Comune apposita istanza di accertamento con adesione. Detta istanza deve essere presentata dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto

innanzi la Commissione Tributaria Provinciale. La successiva impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha chiesto l'accertamento con adesione comporta la rinuncia dell'istanza.

6. la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 5, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 19 **Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 20 **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dai Responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è pari ad un quarto del minimo;

Art. 21 **Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art 29.
2. Entro 10 giorni dal pagamento dell'importo indicato nell'accertamento con adesione il contribuente dovrà far pervenire all'Ente copia della ricevuta di versamento.
3. le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
4. sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
5. non è richiesta la prestazione di garanzia.
6. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, li contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

7. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 22
Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art 22.

CAPO VI
SANZIONI TRIBUTARIE- RAVVEDIAMENTO

Art. 23 Sanzioni

1. Le sanzioni concernenti le violazioni delle leggi tributarie dei Comuni trovano il loro fondamento, come per i tributi erariali, nei decreti legislativi 471, 472 e 473, tutti approvati in data 18/12/1997 e pubblicati sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8/1/1998- serie generale.

Art. 24
Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art 25
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della

sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione l'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 26

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 25, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con la riduzione ad un quarto delle sanzioni, irrogate per violazioni relative l'omessa o infedele dichiarazione, se entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento il trasgressore procede al pagamento del tributo.

Art. 27 Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, hanno avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per remissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza;

2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei

pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo IV del presente regolamento.

CAPO VII VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 28

Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. I soggetti obbligati eseguono i versamenti dei tributi, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite il concessionario della Riscossione, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, e quello direttamente presso la Tesoreria medesima o con le modalità previste dal comma 55 dell'art 37 del D.L. 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006.

2. Qualora gli obbligati non provvedano entro i termini al versamento di quanto dovuto, si procede alla contestazione del mancato pagamento per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili ai destinatario.

3. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta dei tributo.

Art. 29 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione

2. L'ente procede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art 1, comma 164, della legge 296/2006.

Art. 30

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00 (diconsi dodici euro).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (diconsi dodici euro).

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dai compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 31 Interessi

1. gli interessi sulle somme a debito e a credito per i tributi saranno calcolati a giorni, al tasso di interesse pari al plesso legale senza maggiorazione, con decorrenza sulle somme a debito, dal giorno in cui sono divenuti esigibili e, sulle somme a credito, dalla data dell'eseguito versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33

Entrata in vigore del regolamento.

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 34

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. i regolamenti comunali.

Art. 35 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.